

Egredi Dirigenti Scolasti e Egredig Provveditore.

Vi inviamo questa missiva poiché, dopo aver preso visione di alcuni Pei dei ragazzi della zona ci rendiamo conto della necessità di chiarire alcune indicazioni operative sulla redazione di tali documenti, e pertanto trasmettiamo la presente ai Dirigenti delle Scuole a noi già note affinché recepiscano le presenti indicazioni ed al Provveditore perché le diffonda anche a tutte le scuole del territorio, anche a quelle a noi non note.

Il **PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO** è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Inoltre **individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane da dedicare al ragazzo con disabilità** e i tempi e gli strumenti per la verifica (D.P.R. 24/02/1994).

In pratica deve indicare, fra l'altro, il bisogno educativo in termini di ore di sostegno e di assistenza educativa dell'alunno disabile. Tale fabbisogno potrebbe non coincidere con le risorse che nel tempo sono state assegnate ma il PEI non è una fotografia di quanto accade, ma di quanto bisogna mettere in atto per permettere l'inclusione dell'alunno all'interno della scuola e garantirgli così il diritto all'istruzione e all'inclusione a parità con gli altri.

Individuare il fabbisogno educativo di un alunno con disabilità anche quantificando il numero di ore di sostegno ed educatore che si ritengono necessarie per il ciclo scolastico in corso e successivo, è un compito del GLHO, che lo deve poi formalizzare nel PEI. Non è sufficiente redigere un PEI entro il 30 novembre, riportando unicamente le risorse di sostegno che sono già state assegnate, ma deve essere redatto, come prevede la legge 104/92, all'inizio dell'anno scolastico e verificato alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell'anno scolastico: è un documento dinamico perché il bisogno di assistenza alla autonomia e alla comunicazione e ore di sostegno sono un bisogno dinamico: le esigenze dell'alunno variano di anno in anno.

Ricordiamo, a scanso di fraintendimenti, inoltre che il genitore deve partecipare sin dall'inizio all'individuazione e alla condivisione degli obiettivi come componente del GLHO. Il PEI non è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe, ma del GLHO che

è composto dagli operatori dell'ATS, oppure gli specialisti che seguono il percorso riabilitativo, dalla famiglia, la quale può farsi affiancare da esperti loro referenti, **dal Consiglio di Classe al completo** (L. 104/92 art. 12). In sostanza la partecipazione del genitore alla formazione del PEI, non si esaurisce nell'apposizione della firma, ma deve partecipare attivamente alla sua formulazione.

E' necessario che il PEI indichi quale sia il **fabbisogno effettivo** dell'alunno in stato di handicap e pur registrando le risorse effettivamente assegnate non deve mai abdicare a questo compito, poiché verrebbe meno al suo scopo istituzionale. Redigere un PEI in maniera incompleta integra già di per sé una violazione dei diritti dell'alunno con disabilità. Ricordiamo che la Magistratura, in caso di ricorso al TAR, ha sempre deciso per l'assegnazione sulla base **"delle effettive esigenze rilevate"** (Legge n. 296/2006 art. 1 c. 205, lettera b).

Tale principio è stato ribadito anche dalla sentenza del **Consiglio di Stato 203/2017** in cui si afferma che: *"nessuna disposizione di legge - nemmeno l'art. 4 del D.P.C.M. n. 185 del 2006 - ha attribuito al dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale il potere di 'ridurre', tanto meno senza una motivazione, il numero di ore di sostegno, individuate dal G.L.O.H. nelle sue «proposte» a favore dei singoli alunni disabili. ...gli Uffici scolastici, a seguito dell'acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle «proposte»,"*

*"il dirigente scolastico è di fatto talvolta costretto, con atti 'definitivi' o 'provvisori', a 'suddividere' – sulla base di conseguenti penose mediazioni - e non ad 'attribuire' le ore di sostegno, rese disponibili dagli Uffici scolastici e inferiori a quelle necessarie. In tal caso, il dirigente scolastico, dopo avere attribuito le ore di sostegno in conformità alle «proposte» del G.L.O.H., può porre in essere le misure provvisorie che ritenga più idonee, per affrontare la situazione, in attesa che gli Uffici scolastici emanino i loro atti dovuti. In altri termini, il sistema deve far sì che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto."*

Confidiamo pertanto che dopo questo chiarimento tutti PEI vengano redatti con il massimo dello scrupolo ed il fattivo coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti indicando per ogni alunno espressamente il numero di ore necessarie sia relativamente all'insegnante di sostegno che all'educatore, come prevede la legge.